

Da: Organi Collegiali <organicollegiali@coni.it>

Inviato: lunedì 14 ottobre 2024 15:24

A: Statuti e Regolamenti <statuti.regolamenti@coni.it>; Federazione CICLISTICA - FCI
<segreteria@feder ciclismo.it>

Oggetto: Trasmissione Delibera n. 374 della GN del 23.9.24

La presente sostituisce la precedente delibera n. 374 del 23-9-2024 inviata, che per mero errore materiale riportava un testo dello Statuto della Federazione Ciclistica Italiana non completamente aggiornato.

Scusandoci dell'inconveniente si inviano cordiali saluti



Organi Collegiali

Largo Lauro De Bosis 15

00135 Roma

Tel. +39 06 3685 72260

e-mail: organicollegiali@coni.it



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

| | |
|---|--|
| N. <u>374</u> | del <u>23/9/24</u> |
| Oggetto: Federazione Ciclistica Italiana (FCI): <i>errata corrige</i> degli articoli 2 comma 13, 16 comma 2 lett. f), 31 comma 1 lett. c) e 31 comma 7 dello Statuto federale. | |
| Esecuzione: | <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Conoscenza: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Consegnata il: _____ | |

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTE le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242;
- VISTI i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024, approvati dal

Deliberazione n.

374

Riunione del

23/3/24

Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024 e da ultimo modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n. 1508 del 12 giugno 2024;

VISTO

lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana (FCI);

VISTA

la deliberazione della Giunta Nazionale n. 242 del 13 giugno 2024 con la quale è stato approvato lo Statuto federale della FCI in conformità ai nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA;

RILEVATI

degli errori materiali agli articoli 2 comma 13, 16 comma 2 lett. f), 31 comma 1 lett. c) e 31 comma 7 dello Statuto federale;

RILEVATO

che il testo dei predetti articoli, così come modificati, risultano conformi al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,


DELIBERA

l'approvazione degli articoli summenzionati - quale *errata corrige* - dello Statuto della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 242 del 13 giugno 2024. Il testo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini





Allegato n. 1
Deliberazione n. 374
Riunione del 23/9/24

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

STATUTO FEDERALE

TITOLO I – SOGGETTI E PRINCIPI

- Articolo 1 – Costituzione – Finalità – Sede – Durata
- Articolo 2 – Affiliati
- Articolo 3 – Enti aggregati
- Articolo 4 – Tesserati
- Articolo 5 – Divieto di scommesse
- Articolo 6 – Attività sportiva del ciclismo

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Articolo 7 – Organi e strutture della FCI

TITOLO III – ASSEMBLEE FEDERALI

- Articolo 8 – Assemblea nazionale: tipologie, competenze e funzionamento
- Articolo 9 – Partecipazione e voto di base all'assemblea nazionale
- Articolo 10 – Validità delle assemblee
- Articolo 11 – Assemblea regionale
- Articolo 12 – Assemblea provinciale: costituzione e convocazione
- Articolo 13 – Acquisizione del diritto di voto
- Articolo 14 – Elezione dei Delegati nazionali
- Articolo 15 – Ricorsi sulle assemblee federali
- Articolo 16 – Consiglio Federale: composizione, competenze ed elezione
- Articolo 17 – Riunioni del Consiglio Federale
- Articolo 18 – Presidente federale
- Articolo 19 – Consiglio di presidenza: composizione e funzioni
- Articolo 20 – Riunioni in multi conferenza
- Articolo 21 – Decadenza
- Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione e funzioni

TITOLO IV – ORGANI TERRITORIALI

- Articolo 23 – Comitati Regionali
- Articolo 24 – Consiglio Regionale
- Articolo 25 – Presidente del Comitato Regionale
- Articolo 26 – Comitati Provinciali
- Articolo 27 – Consiglio Provinciale
- Articolo 28 – Presidente del Comitato Provinciale
- Articolo 29 – Delegato Provinciale
- Articolo 30 – Incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali
- Articolo 31 – Condizioni di eleggibilità
- Articolo 32 – Candidature agli Organi federali

TITOLO V – ORGANISMI CONSULTIVI

- Articolo 33 – Consiglio dei Presidenti regionali
- Articolo 34 – Consiglio regionale dei Presidenti provinciali

TITOLO VI – ORGANI DI GIUSTIZIA

- Articolo 35 – Principi generali
- Articolo 36 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia federale
- Articolo 37 – Nomina e decadenza degli Organi di Giustizia federale
- Articolo 38 – Incompatibilità a ricoprire cariche negli Organi di Giustizia federale
- Articolo 39 – Ufficio del gratuito patrocinio
- Articolo 40 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione
- Articolo 41 – Competenze del Tribunale Federale
- Articolo 42 – Competenze della Corte Federale d'Appello
- Articolo 43 – Commissione Federale di Garanzia



Articolo 44 – Competenze dei Giudici Sportivi Nazionali e Regionali

Articolo 45 – Competenze della Corte Sportiva d'Appello

Articolo 46 – Procura federale: composizione e funzioni

Articolo 47 – Collegio di Garanzia dello Sport

Articolo 48 – Provvedimenti cautelari

Articolo 49 – Arbitrato federale

Articolo 50 – Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Articolo 51 – Provvedimenti di clemenza

TITOLO VII – SEGRETERIA GENERALE

Articolo 52 – Segretario Generale

TITOLO VIII – LE LEGHE DEL CICLISMO

Articolo 53 – Costituzione, compiti e incompatibilità

TITOLO IX – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Articolo 54 – Bilancio e patrimonio federale

Articolo 55 – Modifiche allo Statuto

Articolo 56 – Referendum

Articolo 57 – Scioglimento della FCI

Articolo 58 – Entrata in vigore

Articolo 59 – Norme di rinvio

M...

TITOLO I – SOGGETTI E PRINCIPI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE - FINALITA' - SEDE - DURATA

1. La Federazione Ciclistica Italiana, di seguito per brevità FCI, fondata a Pavia il 6 dicembre 1885, riunisce, in un unico ente, tutte le società e associazioni sportive regolarmente affiliate e i tesserati che praticano il ciclismo nel territorio nazionale. La FCI è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) e dal CIP ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro ed è soggetta alla disciplina del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto. La FCI è federata al CONI quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.
2. La FCI è affiliata all'UCI quale unica rappresentante del movimento ciclistico italiano e svolge l'attività sportiva in osservanza alle deliberazioni ed indirizzi dell'UCI purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP.
3. La FCI svolge l'attività sportiva e la relativa attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FCI è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP.
4. Partecipano alla FCI società ed associazioni sportive affiliate e, nei casi previsti dallo Statuto, in relazione alla particolare attività, gli Enti aggregati.
5. La FCI è retta da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di parità, in adesione all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del CONI.
6. La FCI può istituire organismi, settori, commissioni, gruppi di lavoro per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che operano nel rispetto del presente Statuto.
7. La FCI ha sede in Roma e può collocare proprie strutture operative in località diverse dalla propria sede.
8. La FCI ha durata illimitata.
9. La FCI considera il volontariato quale base insostituibile della propria attività tecnica, organizzativa e funzionale.
10. La FCI riconosce ed adotta, incondizionatamente, le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
11. La FCI riconosce ed adotta, incondizionatamente, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

ARTICOLO 2 – AFFILIATI

1. Possono affiliarsi alla FCI società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. Le società, le associazioni sportive dilettantistiche, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, i dirigenti ed i tecnici tesserati alla FCI, devono uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 289/2002, come modificata dalla legge 128/2004. Le disposizioni di cui alla legge 389/91 e successive modificazioni e le altre disposizioni di carattere tributario, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, S.r.l. o cooperative senza fine di lucro. I Gruppi Sportivi

M. Chirubini

Militari e i Gruppi Sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI, possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

2. Gli affiliati assumono tale qualifica dopo accoglimento della domanda di affiliazione ed il pagamento della quota stabilita, annualmente, dal Consiglio Federale.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o, a seguito di delega rilasciata dallo stesso, ad opera del Consiglio Federale.
4. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri della Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
5. Gli affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono adottare propri Statuti e Regolamenti ispirati ai principi di democrazia interna e pari opportunità, nel rispetto dell'ordinamento nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del CONI e del CIP.
6. Gli Statuti degli affiliati devono rispondere ai requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato italiano e devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP e alla normativa antidoping, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FCI.
7. Lo Statuto delle società e delle associazioni deve prevedere, espressamente, l'assenza dello scopo di lucro. Lo Statuto delle società deve prevedere l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie. La disciplina delle società professionistiche sono sottoposte ai controlli di cui all'articolo 6 dello Statuto del CONI e secondo la normativa vigente in materia. Gli Statuti devono esplicitare l'impegno di esercitare con lealtà l'attività sportiva e di osservare i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Gli Statuti devono essere depositati all'atto della richiesta di affiliazione, per la verifica dell'assunzione di tali principi. Gli Statuti sono sottoposti all'approvazione, del Consiglio Federale. Lo Statuto degli Affiliati deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
8. Le associazioni e le società che richiedono l'affiliazione alla FCI devono essere composti da almeno cinque soci. Tale norma non si applica alle società sportive costituite in forma S.r.l., S.p.A. e cooperative.
9. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare dai propri soci, lo Statuto della FCI, le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, il Regolamento di Giustizia federale e gli altri Regolamenti federali, nonché le decisioni e le delibere degli organi della Federazione e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni federali. Essi sono tenuti, altresì, a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per le rappresentative federali.
10. In caso di diniego o revoca dell'affiliazione può essere proposto ricorso, da comunicarsi contestualmente alla FCI a pena di inammissibilità, alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia in via definitiva a seguito dell'acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
11. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva nazionale ed internazionale, in base agli specifici Regolamenti;
 - c) di organizzare manifestazioni ed eventi sportivi ciclistici, secondo le norme stabilite dagli organi federali;



d) di fruire di eventuali agevolazioni economiche, disposte dalla FCI, anche in occasione di convenzioni da questa stipulate con enti pubblici o privati.

12. Gli affiliati, privati della loro qualifica per qualsiasi motivo, sono tenuti a soddisfare ogni eventuale obbligazione, sia verso la Federazione, sia verso altri affiliati e/o tesserati, e sono passibili di sanzione disciplinare in caso di inadempimento. È fatta salva nei loro confronti la possibilità di ricorrere alle procedure previste dall'ordinamento statale. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono, personalmente e solidamente, tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

13. Le società sportive professionistiche, sono sottoposte alla verifica dei requisiti previsti per affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione da parte della FCI, come previsto dalla legislazione vigente in materia. Il controllo è esercitato nel rispetto dei criteri generali dettati dal CONI, secondo le regole e le modalità contenute nel Regolamento Organico federale.

14. Gli affiliati cessano di appartenere alla FCI:

- a) per inattività;
- b) per recesso;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per scioglimento volontario della società o associazione;
- e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- f) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.

15. I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo che la modifica non sia prescritta da disposizioni di legge, dall'Autorità di Governo competente in materia di sport o dal CONI.

[Handwritten signature]



ARTICOLO 3 - GLI ENTI AGGREGATI

1. Alla FCI possono essere aggregati gli Enti che, pur praticando attività ciclistica, in quanto svolgono attività di servizio, di rappresentanza o di organizzazione di scopo, non possiedono la natura e i requisiti per conseguire la affiliazione.
2. Il Consiglio Federale può demandare agli Enti aggregati la esecuzione di specifiche attività e controllarne lo svolgimento.
3. Agli Enti aggregati non possono essere attribuiti voti per l'attività ciclistica svolta e sono pertanto esclusi dal diritto di voto nelle Assemblee federali, nazionali e territoriali.

ARTICOLO 4 - I TESSERATI

1. Sono tesserati alla FCI:

- a) gli atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato;
- b) i tecnici: direttori sportivi, maestri di mountain bike e fuoristrada, tecnici nazionali, tecnici regionali e allenatori sportivi;
- c) i dirigenti federali nazionali, regionali e provinciali;
- d) i dirigenti di società e i componenti del relativo consiglio direttivo;
- e) i giudici di gara;
- f) i medici federali, di società e i massaggiatori;
- g) i presidenti onorari e soci d'onore della Federazione;
- h) i soci di società e associazioni affiliate;
- i) i meccanici federali, delle società e associazioni affiliate e le altre figure professionali sportive;
- j) i direttori di corsa e organizzatori di manifestazioni ciclistiche;
- k) le motostaffette, le scorte tecniche e gli addetti alla segnalazione aggiuntiva;
- l) tesserati aderenti utenti della bicicletta.

2. Si intendono per utenti della bicicletta i tesserati aderenti senza vincolo di natura sportiva che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto, per turismo o come fitness; a questi la FCI assicura servizi di utilità e convenzioni. I suddetti tesserati sono esclusi dal diritto di voto attivo e passivo.

3. I soggetti di cui al comma 1 entrano a far parte della FCI a seguito del loro tesseramento e all'inserimento nell'albo corrispondente, ove previsto, con l'obbligo del rispetto delle norme che regolano l'attività della medesima, anche per quanto attiene la tutela sanitaria. I dirigenti federali entrano a far parte della FCI all'atto della loro elezione o della loro nomina. I Presidenti onorari e i soci d'onore entrano a far parte della FCI all'atto della loro designazione da parte dell'Assemblea Nazionale o da parte dell'organo statutario di riferimento.

4. Le atlete in stato di gravidanza o in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specifica della disciplina sportiva praticata.

5. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.



6. I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

7. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le norme del CONI, della UCI e della FCI. Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FCI, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

8. I soggetti proposti per la nomina o candidati a cariche elettive negli organismi internazionali devono essere tesserati alla FCI e possedere i requisiti previsti per la candidatura alle cariche in ambito nazionale. La nomina deve avere il benestare del Consiglio Federale.

9. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza o revoca dagli incarichi conferiti o per la perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi disciplinari;
- c) nei casi di cui al precedente articolo 2 comma 15 punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- d) dimissioni.

10. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

11. I tesserati sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice di Comportamento etico-sportivo, emanato dal CONI. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati dalla FCI al C.O.N.I. il quale li renderà noti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti di persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

12. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.



ARTICOLO 5 - DIVIETO DI SCOMMESSE

1. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico, ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni e gare organizzate nell'ambito della FCI, dell'UCI e della UEC. Nel Regolamento di Giustizia federale sono indicate le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

ARTICOLO 6 - L'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CICLISMO

1. La FCI riconosce e tutela il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.

2. L'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile. La FCI svolge attività sportiva di strada, fuoristrada, pista, abilità, ciclismo paralimpico, indoor cycling e di altre forme che a livello internazionale siano attribuite alla Federazione stessa.

3. È atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva.

4. È atleta professionista colui che, tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro regolato dalle norme UCI e stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano.

5. Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti Tecnici deliberati dal Consiglio Federale e devono, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio tra diritti e doveri tra i settori professionistico e non professionistico, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

6. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente.

Le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell'Attività Agonistica.

7. Le richieste di assegnazione delle organizzazioni internazionali (Campionati del Mondo o Europei, Coppe del Mondo) devono avere il preventivo nulla osta della Federazione, prima di essere presentati all'UCI o UEC.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 7 - ORGANI E STRUTTURE DELLA FCI

1. Gli Organi e le Strutture federali si distinguono in:

- Organi Centrali





- Organi Territoriali
- Organi di Giustizia
- Strutture Federali

ORGANI CENTRALI

Sono Organi

Centrali:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente della Federazione;
- il Segretario Generale.

E' Organo centrale di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organismi centrali a carattere consultivo:

- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio dei Presidenti Regionali.

ORGANI TERRITORIALI

Sono Organi territoriali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il Delegato Regionale;
- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Presidente del Comitato Provinciale;
- il Delegato Provinciale.

E' organismo territoriale a carattere consultivo:

- il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali.

ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo Regionale;
- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte Sportiva d'Appello;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale d'Appello;
- la Commissione Federale di Garanzia.

STRUTTURE FEDERALI

1. Sono Strutture Federali:

- la Struttura Tecnica Federale;
- la Commissione Nazionale dei Giudici di Gara;
- la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza.

2. La composizione e le funzioni delle suindicate Strutture federali sono stabilite dal Regolamento Organico.

3. Il Consiglio Federale istituisce strutture collegabili all'attività svolta secondo gli indirizzi dallo stesso stabiliti.

4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia svolgendo le funzioni di indagine e le funzioni requirenti per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo federale.

5. Tutte le cariche o nomine negli organi e strutture federali sono a titolo gratuito e le singole persone hanno diritto al rimborso delle spese, salvo ulteriori delibere assunte in materia dal Consiglio Federale, in conformità delle normative a riguardo dettate dal CONI e dai Ministeri Vigilanti e nel rispetto della vigente legislazione in materia anche sportiva.

6. Le funzioni esclusive degli Organi Federali non sono in alcun modo delegabili.

TITOLO III - ASSEMBLEE FEDERALI

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE: TIPOLOGIE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante della FCI. Alle Assemblee partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee provinciali, sostituiti, in caso di impedimento, dai delegati supplenti come previsto dal comma 2 del successivo articolo 9.



2. Le Assemblee nazionali si dividono in:

- a) Assemblee ordinarie elettive;
- b) Assemblee straordinarie.

3. L'assemblea nazionale Ordinaria elettiva provvede alla elezione delle cariche federali nazionali indicate dal comma 17 del presente articolo ed è competente a deliberare inoltre:

- a) sulla designazione dei presidenti onorari e dei soci d'onore;
- b) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea nazionale Straordinaria è competente a deliberare:

- per la modifica dello Statuto;
- per l'integrazione di organi elettivi;
- per il rinnovo di organi elettivi decaduti anticipatamente;
- per l'esame della proposta di scioglimento della FCI;
- per l'approvazione del bilancio di esercizio, nei casi previsti dal successivo articolo 54, comma 1 del presente Statuto.

5. L'Assemblea nazionale Ordinaria elettiva, da svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente federale.

6. L'Assemblea Straordinaria è indetta e convocata dall'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, in relazione alle fattispecie nel medesimo Statuto indicate.

7. L'Assemblea Straordinaria, nel rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo di svolgimento della stessa, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea medesima ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali e a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo raccomandata a/r agli Affiliati.

Avverso alla tabella indicativa dei voti assegnati è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. Possono assistere senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati Regionali.

10. È facoltà del Presidente federale invitare ai lavori assembleari i Presidenti e i componenti delle Strutture e Commissioni federali nazionali e i soci d'onore. Il Presidente dell'Assemblea è designato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

11. Per l'elezione del Presidente federale è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente



espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli anche in caso di ballottaggio. L'intera Assemblea, composta dai Delegati degli affiliati, degli atleti e dei tecnici vota per la elezione del Presidente federale, dei Vicepresidenti e per quelle del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente e dei componenti del Tribunale federale e del Presidente e dei componenti della Corte Federale d'Appello. Separatamente i Delegati degli affiliati votano per la elezione dei Consiglieri Federali di propria espressione. A loro volta i Delegati degli atleti e dei tecnici votano separatamente per la elezione dei Consiglieri Federali di rispettiva espressione. Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d. lgs. 23 luglio 1999 e s.m.i.. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto all'art. 10 comma 3 ultimo capoverso.

12. Per l'elezione dei Consiglieri Federali, espressione degli affiliati, i Delegati potranno esprimere un massimo di tre preferenze. Per le elezioni di tutte le altre componenti elettive i Delegati potranno esprimere preferenze pari al numero dei candidati da eleggere meno uno, fatta salva la elezione del Consigliere Federale rappresentante dei tecnici. Risulteranno eletti quali membri supplenti, ove previsto, i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze dopo i candidati eletti quali membri effettivi.

13. L'Assemblea nazionale Straordinaria, convocata a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, i quali rappresentino non meno di un terzo del totale nazionale dei voti o quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto al voto, nelle Assemblee di categoria, deve essere indetta entro sessanta giorni e celebrata nei successivi trenta giorni.

14. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o sistemi informatici equipollenti che garantiscano la certezza la segretezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, effettuando la controprova nei casi dubbi, su decisione del Presidente dell'Assemblea. Le votazioni avvengono per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno il cinquantuno per cento dei Delegati accreditati dalla Commissione Verifica Poteri. 15. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.

16. L'Assemblea nazionale Ordinaria elettiva e Straordinaria deliberano con la maggioranza dei voti presenti, fatta eccezione per l'elezione del Presidente Federale nei casi previsti dall'articolo 8 comma 11 della norma transitoria e per l'assemblea convocata per lo scioglimento della FCI di cui all'articolo 57 e secondo quanto previsto dal comma 6 del successivo articolo 10 del presente Statuto.

17. L'Assemblea nazionale elegge con votazioni separate:

- il Presidente della Federazione;
- i tre Vicepresidenti;
- i sette Consiglieri Federali, secondo quanto stabilito dal primo comma del successivo articolo 16;
- il Presidente ed i componenti delle due sezioni del Tribunale Federale;
- il Presidente ed i componenti delle due sezioni della Corte Federale d'Appello;



- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina su designazione del Consiglio Federale:

- i presidenti onorari;

- i soci onorari.

18. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima del termine del mandato, il Presidente della Federazione, e l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o di Organi elettivi, venuti a mancare per qualsiasi motivo;

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI;

- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

19. Gli argomenti devono essere proposti dagli aventi diritto al voto secondo la procedura stabilita dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE E VOTO DI BASE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai Delegati degli affiliati, dai Delegati degli atleti e dei tecnici. Tutti i Delegati rimangono in carica per il quadriennio olimpico previa verifica della permanenza delle condizioni di eleggibilità. La Segreteria Generale provvederà a calcolare il numero dei Delegati degli affiliati costituenti l'Assemblea nazionale sulla base di quanto stabilito al comma 8 del presente articolo. Il numero dei Delegati così ottenuti costituisce il 70% della forza assembleare. Su tale base provvederà quindi a calcolare il 20% dei Delegati rappresentanti degli atleti ed il 10% dei Delegati rappresentanti dei tecnici che, aggiunti al 70% di cui in precedenza, formeranno la totale forza assembleare. Il numero dei Delegati rappresentanti degli atleti e dei tecnici verrà poi rapportato, su base regionale, al numero totale degli aventi diritto al voto di ciascuna delle due categorie ed il quoziente così ottenuto, arrotondato, costituirà il numero dei Delegati di ciascuna delle due categorie per ciascuna regione. Qualora le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento non raggiungano nel quoziente l'unità avranno comunque diritto ad un Delegato degli atleti e ad un Delegato dei tecnici.

2. I Delegati degli affiliati, degli atleti e dei tecnici, in caso di impedimento, sono sostituiti in Assemblea dai Delegati supplenti della rispettiva categoria di rappresentanza, scelti secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

3. Nell'Assemblea provinciale Ordinaria, ed in quella Straordinaria convocata a seguito di analoga Assemblea nazionale, si procederà all'elezione dei Delegati rappresentanti degli affiliati all'Assemblea nazionale, che avverrà sulla base di una lista di candidati aventi diritto al voto facenti parte dei direttivi societari. I Delegati degli atleti e dei tecnici saranno votati, sulla base di liste di candidati proposte a livello regionale, nel corso delle Assemblee provinciali. Le urne contenenti le schede votate degli atleti e dei tecnici saranno inviate ai Comitati Regionali. Dagli stessi saranno custodite affinché lo spoglio delle schede avvenga in sede pubblica a cura delle Commissioni di scrutinio regionali contestualmente al termine di tutte le Assemblee provinciali della Regione, in conformità alle modalità fissate a riguardo dal Regolamento



Organico. I tecnici e gli atleti potranno votare i propri delegati all'Assemblea nazionale anche in Assemblea provinciale diversa da quella della provincia di tesseramento, ma nella stessa regione, in conformità delle norme in materia stabilite dal Regolamento Organico.

4. Ogni affiliato potrà proporre un solo nominativo che dovrà essere presentato dall'affiliato negli stessi termini e modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali. Ogni atleta e tecnico maggiorenne avente diritto al voto potrà proporre la propria candidatura che dovrà essere presentata al Comitato Provinciale di appartenenza ed al Comitato Regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima Assemblea provinciale della Regione, nei modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali.

5. Nelle province con diritto a tre o più Delegati rappresentanti degli affiliati, ogni avente diritto al voto partecipante potrà esprimere la preferenza per un numero di candidati non superiore ai due terzi (arrotondato per eccesso) del numero dei Delegati rappresentanti degli affiliati assegnati alla provincia stessa. Gli atleti ed i tecnici potranno esprimere una sola preferenza sulle rispettive schede contenenti i nominativi di tutti i candidati delle due categorie regolarmente presentate su liste regionali. Risulteranno eletti Delegati all'Assemblea nazionale i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il più anziano di età.

6. I candidati di ciascuna delle tre categorie degli aventi diritto al voto che seguiranno nell'ordine, quali non eletti, costituiranno i Delegati supplenti. Essi parteciperanno all'Assemblea nazionale in sostituzione dei Delegati eletti che eventualmente rinuncino o non possano partecipare all'Assemblea nazionale. I rispettivi Comitati Regionali informeranno per iscritto la Commissione Verifica Poteri, di cui al comma 7 del successivo articolo 10, delle sostituzioni adottate.

7. Non possono ricoprire l'incarico di Delegati all'Assemblea nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia nazionali e regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive.

8. Ai fini del calcolo del numero dei Delegati degli affiliati che andranno a formare il 70% della forza assembleare, ogni Comitato Provinciale avrà diritto a partecipare all'Assemblea nazionale, in ragione di un Delegato ogni quindici voti di affiliati nel Comitato stesso aventi diritto al voto, con un minimo di un Delegato.


9. Al fine di assicurare la massima rappresentatività degli affiliati, verranno conteggiati, a livello regionale, i voti di ogni provincia che, essendo inferiori al minimo di quindici, non hanno permesso l'elezione di Delegati. In tale ipotesi si procederà al recupero dei resti secondo le modalità di seguito elencate:

- detraendo i voti mancanti per raggiungere il quorum delle province alle quali spetta il Delegato di diritto;

- si procede all'attribuzione di altrettanti Delegati ogni quindici voti che vengono assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con i resti più alti;

- a parità di resti, i Delegati verranno assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con il maggior numero di voti, a quella con il maggior numero di affiliati aventi diritto al voto ed, infine, a quella con il maggior numero di affiliati.

10. È preclusa la partecipazione alle Assemblee a tutti coloro ai quali sia stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività federale, in corso di esecuzione, e a quanti non abbiano provveduto al pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.



11. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

ARTICOLO 10 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee nazionali non elettive, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
2. Le Assemblee regionali e provinciali non elettive sono valide, in prima convocazione, con il 50% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
3. Le Assemblee elettive nazionali, regionali e provinciali sono valide, in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli aventi diritto al voto fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8 comma 11. Il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegati (no atleti – no tecnici) e non sul numero dei voti.
4. L'Assemblea elettiva nazionale provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione eletto che saranno sottoposti alla verifica assembleare a termine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le Assemblee Straordinarie nazionali per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e le deliberazioni per la loro approvazione debbono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, con le modalità e regole fissate dalla Giunta Nazionale del CONI. In tal caso non saranno ammesse deleghe ad esclusione di quelle conferite nell'ambito del Consiglio direttivo dello stesso affiliato.
6. L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è di primo grado e delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli affiliati aventi diritto al voto.
7. Il Presidente della Commissione di Verifica dei Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI. I componenti delle commissioni di verifica dei poteri per lo svolgimento delle Assemblee regionali e provinciali sono nominati dai rispettivi Consigli Regionali e Provinciali. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. La Commissione di Verifica dei Poteri è composta da un numero che varia da 3 a 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente o Segretario e 2 o più membri supplenti. Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati, sulla sostituzione dei Delegati effettivi con quelli supplenti, sul numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, tecnici ed il totale dei voti attribuiti agli stessi.
8. Le Commissioni di Scrutinio sono elette dalle rispettive Assemblee, fra i partecipanti, con esclusione dei candidati.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è il massimo organo deliberativo regionale. E' costituita dai rappresentanti degli affiliati e si deve tenere almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale.



2. Ciascun rappresentante degli affiliati, potrà essere portatore di una delega oltre alla propria se hanno diritto a partecipare oltre le 50 associazioni e società votanti. Il numero di deleghe può essere pari a 2, oltre le 100 associazioni e società votanti, a 3 oltre le 300, a 4 oltre le 500, a 5 oltre le 600. Le deleghe potranno essere attribuite solo ad affiliati, aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante, redatta sul modello allegato alla Convocazione dell'Assemblea e contenere a pena di inammissibilità:

- Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

3. Partecipano alle Assemblee regionali, con diritto di intervento, i Presidenti dei Comitati Provinciali.

4. L'Assemblea regionale Ordinaria elettiva deve svolgersi non oltre il decimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea nazionale Ordinaria elettiva.

5. L'Assemblea regionale, indetta dal Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sul sito federale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale e a mezzo PEC o raccomandata a/r agli Affiliati della regione. Con le stesse modalità di quella nazionale può essere richiesta la convocazione dell'Assemblea regionale Straordinaria.

7. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.

8. All'Assemblea regionale Ordinaria di fine quadriennio compete l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e la deliberazione sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o su richiesta del 20% degli aventi diritto al voto. Nell'Assemblea regionale Ordinaria, che si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, si procederà all'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio Regionale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive. Su designazione del Consiglio Regionale nomina il Presidente onorario e i soci onorari.

9. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione dei suddetti organi.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea nazionale. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.

11. L'Assemblea regionale elegge i componenti del Consiglio Regionale stabiliti dal successivo articolo 24.

12. I membri del Consiglio Federale, i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente né per delega.



ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai rappresentanti degli affiliati della provincia, i quali vi partecipano mediante l'esercizio del diritto di voto.
2. Per la partecipazione alle Assemblee provinciali non sono ammesse deleghe tra gli affiliati. Nell'ambito di una società affiliata è ammessa la delega a rappresentare la società, da parte del Presidente della società, ad un componente del Consiglio Direttivo. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante redatta sul modello allegato alla Convocazione dell'Assemblea e contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa.
3. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio ed è convocata dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sul sito federale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali ed alla Segreteria Generale e a mezzo PEC o raccomandata a/r agli Affiliati della provincia.
5. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria per l'elezione dei Delegati all'Assemblea nazionale deve svolgersi non oltre il ventesimo giorno prima dell'Assemblea nazionale relativa.
6. L'Assemblea provinciale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.
7. All'Assemblea provinciale Ordinaria compete l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o su richiesta del 20% degli aventi diritto al voto.
8. Nell'Assemblea Provinciale, che si svolge alla scadenza del mandato, si procederà all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive.
9. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria che provvederà a ricostituire i detti organi.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli altri precedenti in materia, l'Assemblea provinciale è disciplinata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea nazionale. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.
11. I Membri del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati.

ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

I Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi



della legge 78/2000 art.6, le società professionistiche, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che alla data della celebrazione della Assemblea provinciale abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea acquisiscono il diritto di voto se nel corso degli stessi 12 mesi: abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva avendo tesserato almeno tre atleti che abbiano partecipato, nella stagione sportiva, ad almeno tre manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione o abbiano svolto attività, anche meramente organizzativa. A tal fine è da considerarsi attività sportiva anche quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del d. lgs.36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 36/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

1. Ogni affiliato che partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto.
2. Saranno attribuiti ulteriori voti agli affiliati che abbiano tesserato atleti partecipanti a gare per tutte le categorie agonistiche esclusi i master della strada e dei fuoristrada nei seguenti termini:
 - un voto in più per gli affiliati che, nella stagione agonistica antecedente lo svolgimento della Assemblea, abbiano tesserato atleti che abbiano conseguito, per i risultati ottenuti nelle gare sopraindicate, un punteggio di almeno dieci punti così calcolato, senza differenziazioni fra i calendari regionali, nazionali ed internazionali:
 - i) nelle gare su strada (incluse le tappe e la classifica finale delle gare a tappe);
 - ii) nelle gare fuoristrada (Mountain Bike, Ciclocross, BMX e Downhill);
 - iii) nelle gare su pista;
 - iv) nelle gare di ciclismo paralimpico;
 - cinque punti al primo classificato, quattro punti al secondo, tre punti al terzo, due punti al quarto ed un punto al quinto classificato;
 - un voto in più per la conquista di un campionato o record italiano: in gare di Strada, Pista, Fuoristrada ciclismo paralimpico;
 - due voti in più per la conquista di un campionato o record europeo o mondiale o prova olimpica o paralimpica, in gare di Strada, Pista Fuoristrada ciclismo paralimpico;
 - comunque, ad una società non potranno essere assegnati più di quattro voti.
3. Hanno diritto di voto gli atleti ed i tecnici di cui al precedente articolo 4 comma 1.
3. Gli affiliati, gli atleti ed i tecnici per poter esercitare il diritto di voto nelle Assemblee devono essere in regola con l'affiliazione ed il tesseramento.

ARTICOLO 14 - ELEZIONE DEI DELEGATI NAZIONALI

1. Nell'Assemblea provinciale vengono eletti i Delegati dei rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici all'Assemblea nazionale, con le modalità di cui al precedente articolo 9.



2. Nelle province in cui non è stato costituito il Comitato Provinciale, il Delegato provinciale, ai soli fini elettivi dei Delegati all'Assemblea nazionale, provvede a convocare gli affiliati, aventi diritto al voto.

3. Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ai rappresentanti degli affiliati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, è data facoltà di candidarsi alla elezione a Delegato nazionale, mediante deposito della candidatura presso la sede del Comitato Provinciale, o, in mancanza dello stesso, presso quella del Comitato Regionale di competenza. Agli atleti ed ai tecnici in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto è data facoltà di candidarsi alla elezione a Delegato nazionale, in rappresentanza della rispettiva categoria nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 4.

4. Nella convocazione dell'Assemblea elettiva dovranno essere indicati, il giorno, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

ARTICOLO 15 - RICORSI SULLE ASSEMBLEE FEDERALI

1. È ammesso ricorso, in primo grado presso il Tribunale Federale, II Sezione, avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, da presentare da parte dell'avente diritto a voto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE, COMPETENZE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio Federale è costituito dal Presidente Federale, che lo presiede, da tre Vicepresidenti e da sette Consiglieri eletti nell'Assemblea nazionale, di cui quattro tra i candidati degli affiliati, due tra quelli degli atleti e uno tra quelli dei tecnici. Detta ripartizione è attuata nel rispetto delle percentuali stabilite dal d. lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente del 70%, del 20% e del 10%. Sul totale dei Componenti il Consiglio Federale, almeno un terzo dovrà essere di genere diverso, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Ai fini del computo di cui al paragrafo precedente, è escluso il membro espressione del settore professionistico dato che in tale ambito la FCI non regola attività per entrambe i generi. Qualora la categoria degli atleti e la categoria dei tecnici siano già rappresentate dai Vicepresidenti, il numero degli eventuali altri componenti atleti da eleggere sarà ridotto, pur garantendo complessivamente due membri. Proporzionalmente verranno aumentati i membri in rappresentanza degli affiliati, sì da mantenere invariato il totale complessivo (10) dei Consiglieri, escluso il Presidente. Qualora il numero di società e associazioni affiliate sia superiore a duemila, il numero dei consiglieri federali è pari a 12 membri, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

Il Consiglio Federale, inoltre:

- a) approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e le relazioni di accompagnamento da trasmettere, per l'approvazione, al CONI;
- b) emana e modifica i Regolamenti federali. I Regolamenti attuativi del presente Statuto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;

Alessandro Cherubini

- d) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;
- e) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli affiliati, sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici, conformemente agli indirizzi emanati in materia dal Consiglio Nazionale del CONI;
- f) vigila sull'attività svolta dalla Lega del Ciclismo Professionistico e stabilisce le modalità dei controlli e i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionistica ai sensi della legislazione vigente in materia;
- g) delibera sulle dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- h) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte in via di estrema urgenza dal Presidente e ne delibera o meno la ratifica ove rientranti nell'ambito delle sue competenze;
- i) esercita in via amministrativa il controllo di legittimità sulle Assemblee regionali;
- j) provvede, in conseguenza del parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente al Conto Consuntivo del Comitato Regionale, o per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nominando eventualmente il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi;
- k) procede alla nomina del Giudice Sportivo Nazionale e del suo supplente, dei componenti della Corte Sportiva d'Appello e del Procuratore Federale, del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori, dei componenti della Struttura Tecnica Federale e della Commissione Nazionale Giudici di Gara, secondo le norme contenute a riguardo nel Regolamento Organico;
- l) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli organi internazionali in rappresentanza della FCI;
- m) concede l'amnistia e l'indulto, prefissandone i limiti;
- n) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività su proposta dagli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
- o) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività anche su proposta degli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
- p) istituisce sedi periferiche funzionali e Comitati territoriali Regionali e Provinciali, determinandone la località in cui avranno sede;
- q) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee Nazionali ed il loro ordine del giorno nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione delle Assemblee Straordinarie;
- r) propone all'Assemblea Nazionale la designazione del Presidente onorario e dei soci d'onore della FCI;
- s) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal



Regolamento Organico;

t) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

u) delibera in merito alla costituzione di speciali commissioni, gruppi di lavoro, e alla nomina di Commissari Straordinari ed Ispettori determinandone il funzionamento, le attribuzioni, il numero dei componenti e la durata dell'incarico.

v) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

w) nomina Procuratori speciali, consulenti e delibera che l'uso della firma sia conferito tanto congiuntamente quanto disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della Federazione ed eventualmente a terzi.

3. Il Consiglio Federale può dare incarico a ciascuno dei propri componenti di riferire sugli argomenti all'esame dello stesso Consiglio e di sovrintendere, in qualità di Referenti, ai vari settori delle attività federali.

4. Il Consiglio Federale, in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico.

ARTICOLO 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione, per iscritto, dalla metà più uno dei suoi componenti.

2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, i rappresentanti della FCI negli Organi internazionali, oltre al Presidente onorario, se nominato.

3. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale della Federazione.

4. Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

5. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ne firma gli atti relativi. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed, al termine, un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e acquisito il parere del Consiglio Federale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e acquisito il parere del Consiglio Federale.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del

M...

giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

4. Il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Ove istituito, il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, da un Consigliere Federale rappresentante degli atleti e dal Consigliere Federale rappresentante dei tecnici. È validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Decide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Partecipa il Segretario Generale. I Consiglieri Federali rappresentanti degli atleti eleggono, nel loro interno, il proprio componente del Consiglio di Presidenza.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti che ritiene interessati.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta l'immediata decadenza del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 20 - RIUNIONI IN MULTICONFERENZA

1. In limitati casi di argomenti di particolare rilievo ed urgenza, in connessione ai quali non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Federale (e non appaia opportuna la deliberazione d'urgenza del Presidente Federale), il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni Federali è possibile svolgere la seduta dei suddetti Organi Federali e Commissioni in multiconferenza, purché sia garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Federale o della Commissione interessata, assistito dal Segretario dell'Organo o della Commissione.

ARTICOLO 21 - DECADENZA

1. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal secondo dei Vicepresidenti, secondo l'ordine costituito dai voti ricevuti nell'Assemblea elettiva.
2. Nel caso di dimissioni e di impedimento definitivo del Presidente decade immediatamente l'intero Consiglio Federale. In tal caso, gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sono attribuiti al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, al Vicepresidente vicario ed



al Consiglio Federale decaduto fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro trenta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi sessanta, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo capoverso del successivo comma 11 del presente articolo.

3. Nella ipotesi di impedimento anche del Vicepresidente Vicario, il secondo dei Vicepresidenti, secondo l'ordine costituito dai voti ricevuti nell'Assemblea elettiva, provvederà a convocare l'Assemblea e gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione verranno affidati al Consiglio e al Vicepresidente facente funzioni di Presidente.

4. Il caso delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio, comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente il quale resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente comma 2, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio o dei singoli Vicepresidenti in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale, il Consiglio conserva ogni potere attribuitogli dal presente Statuto e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti nella precedente Assemblea nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non si possa procedere alla sostituzione con il criterio indicato deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non fosse compromessa la funzionalità dell'organo, potranno tenersi in occasione della prima Assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria entro trenta giorni e celebrata nei successivi sessanta per provvedere all'integrazione dell'organo.

6. I componenti del Consiglio Federale che non hanno partecipato a tre riunioni consecutive senza aver giustificato l'assenza decadono dalla carica.

7. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia eletti o nominati dal Consiglio Federale medesimo.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese ai Consigli Provinciali e Regionali, in quanto applicabili.

9. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

10. Decadono dalla loro appartenenza all'Organo od alla Struttura Federale, di cui siano stati chiamati a far parte per elezione o per nomina, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto d'interessi per ragioni economiche con l'organo medesimo di cui fanno parte. Tale conflitto è determinato dal pronunciamento della Corte Federale d'Appello, II Sezione, su denuncia di qualsiasi tesserato. Sono considerati incompatibili con la carica comunque rivestita nel contesto della FCI e devono essere dichiarati decaduti dalla Corte Federale d'Appello, II Sezione, a richiesta del Procuratore Federale, cui spetta l'effettuazione dei necessari accertamenti preventivi, a seguito di denuncia di qualsiasi tesserato, tutti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto d'interesse per ragioni economiche con l'organo o la Struttura federale della quale facciano parte. Qualora il conflitto d'interessi si manifesti relativamente a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

11. Il termine indicato per la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi per la ricostituzione o per la necessaria sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti del Consiglio Federale, è fissato nel



termine perentorio di novanta giorni. Il regime di proroga dei poteri limita la competenza agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le Assemblee ed alle riunioni degli Organi federali.
3. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.
4. Nei vari casi di decadenza si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il bilancio d'esercizio ed i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte variazioni;
 - effettuare, ogni tre mesi, verifiche alla cassa, ai valori ed alla consistenza dei beni inventariati;
 - vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il parere di competenza al Consiglio Federale relativamente al Conto Consuntivo dei Comitati Regionali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, con delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Presidente Federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le Strutture periferiche della FCI. Le risultanze delle singole ispezioni, che comportino rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO IV - ORGANI TERRITORIALI

ARTICOLO 23 - COMITATI REGIONALI

1. In ogni Regione nella quale ci siano almeno 30 affiliati aventi diritto di voto è istituito il Comitato Regionale.



2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione e indica l'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Regionale ha normalmente sede nel capoluogo della Regione. Il Consiglio Federale determina comunque la località in cui avrà sede il Comitato Regionale in relazione alle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
4. Il Comitato Regionale ha autonomia amministrativa e contabile nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione di contabilità della Federazione. Il Comitato Regionale è sottoposto alla vigilanza della Federazione. Il Consiglio Regionale approva annualmente il conto preventivo e delibera il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti si dovrà procedere a norma del precedente articolo 16, comma 2, punto j).
5. Qualora in una Regione, per insufficienza di società affiliate con diritto al voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio Federale provvede alla nomina del Delegato regionale cui saranno attribuiti i poteri necessari a consentire l'affiliazione e il tesseramento previsti dal presente Statuto, oltre alla organizzazione delle gare e manifestazioni societarie. Il Delegato regionale dura in carica un quadriennio o fino al venir meno delle condizioni che ne hanno richiesto la nomina alla decadenza o allo scioglimento del Consiglio Federale che lo ha nominato e può essere revocato nei casi di errato o insufficiente svolgimento delle funzioni affidategli. Oltre alle funzioni indicate dal precedente capoverso il Delegato regionale svolge gli altri compiti attribuitigli dal Consiglio Regionale ai fini dello svolgimento dell'attività federale sul piano tecnico ed organizzativo nel territorio della Regione.

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO REGIONALE

1. Ogni Consiglio Regionale è composto dal Presidente del Consiglio Regionale, e:

- fino a 150 Società, da due Vicepresidenti e due Consiglieri;
- oltre 150 società, da due Vicepresidenti e quattro Consiglieri.

Esso deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno.

2. Nella riunione di insediamento il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo tra i suoi componenti o designandolo tra persone esterne al Consiglio. Nella seconda ipotesi il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

3. Nella prima riunione Il Consiglio Regionale istituisce le Commissioni ed i Settori in analogia a quanto previsto per il Consiglio Federale secondo le proprie esigenze gestionali ed operative. La composizione e le funzioni di tali organismi sono stabilite dal Regolamento Organico.

4. Il Consiglio Regionale deve riunirsi ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga necessario. È validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



6. Partecipano alle riunioni anche i componenti del Consiglio Federale della Regione di appartenenza o altro componente delegato dal Consiglio Federale ed il Presidente Regionale onorario.

7. Ai Consigli Regionali è attribuito il compito di realizzare, nelle rispettive Regioni, i piani di attività e le iniziative dirette ad ampliare l'attività ciclistica regionale, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione del Comitato.

8. I Consigli Regionali sono responsabili nei confronti dell'Assemblea regionale del rispetto e dell'applicazione delle Carte Federali e delle norme di svolgimento dell'attività, oltre che dei compiti speciali di volta in volta conferiti.

9. Ai Consigli Regionali spetta il controllo ed il coordinamento delle attività dei Consigli Provinciali oltre al controllo di legittimità sulle Assemblee provinciali elettive.

10. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti, in presenza di almeno dieci società affiliate aventi diritto al voto, Comitati Provinciali con funzioni analoghe a quelle dei Comitati Regionali. I suddetti Comitati hanno facoltà di proporre al Consiglio Federale un coordinatore per quei settori dell'attività federale che riterranno opportuno. Il Comitato Provinciale di Bolzano dovrà garantire all'interno un Vicepresidente ed un consigliere del gruppo etnico minoritario cosicché, anche fino a 150 società, il Comitato dovrà essere composto dal Presidente, due Vicepresidenti e due Consiglieri. Nella Regione Valle d'Aosta è istituito, in presenza di almeno dieci società affiliate aventi diritto al voto, il Comitato Regionale.

11. Il Consiglio Regionale, in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza di cui al precedente articolo 21 in quanto applicabili.

12. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 2, punto j), il Consiglio Regionale propone al Consiglio Federale lo scioglimento del Direttivo dei Comitati Provinciali e la nomina di un Commissario.

ARTICOLO 25 - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, per quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale.

2. Rappresenta la FCI ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza Regionale e del Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali; nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale in quanto compatibili.

3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale. In caso di estrema urgenza e nella impossibilità di differimento del provvedimento al Consiglio Regionale, il Presidente del Comitato Regionale può adottare le deliberazioni di competenza dello stesso Consiglio Regionale. La mancata ratifica, da effettuarsi nella prima riunione utile, comporta la decadenza dei provvedimenti.

4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FCI.

ARTICOLO 26 - COMITATI PROVINCIALI

1. Nelle province in cui vi siano almeno dieci Affiliati aventi diritto al voto è istituito il Comitato Provinciale.



2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Regionale assume la relativa decisione e convoca l'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
3. Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo della provincia; tuttavia, l'Assemblea Provinciale può proporre al Consiglio Regionale, con deliberazione approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto, una diversa sede. La proposta è esaminata dal Consiglio Regionale anche alla luce delle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
4. Rimangono immutate le sedi istituite alla data di approvazione del presente Statuto.
5. Il Comitato Provinciale ha autonomia amministrativa e contabile nel rispetto delle norme del relativo regolamento Federale. Il Comitato Provinciale è sottoposto alla vigilanza del Comitato Regionale che ne verifica il bilancio ed in caso di mancato rispetto delle norme e dei regolamenti propone al Consiglio Federale lo scioglimento e la nomina di un Commissario.

ARTICOLO 27 - CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio Provinciale composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.
2. Nella prima riunione il Consiglio Provinciale nomina, fra i Consiglieri, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. In questo caso non ha diritto di voto.
3. Al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento ed ai casi di decadenza ed integrazione previsti per il Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio Provinciale è responsabile nei confronti del Comitato Regionale del rispetto dell'applicazione delle norme di svolgimento dell'attività, dettate dal Consiglio Regionale.
5. Ai componenti del Consiglio Provinciale e ai Coordinatori Provinciali nominati dal Consiglio Regionale è attribuito il compito di svolgere l'attività, coordinata sul piano regionale, diretta allo sviluppo ed al miglioramento dello sport ciclistico nelle sue varie espressioni, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea provinciale.
6. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni non esclusive ad esso delegate dal Comitato Regionale.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28 - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale con le stesse modalità previste per il Presidente del Comitato Regionale, in quanto applicabili.
2. Rappresenta la FCI nel territorio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale e convoca, nei casi e nei modi fissati dallo Statuto, le Assemblee provinciali.
3. È responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Federale.
4. Nel caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente.



5. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FCI.

ARTICOLO 29 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle province nelle quali non è costituito il Consiglio Provinciale, il Consiglio Federale provvede, su proposta del Comitato Regionale, alla nomina di un Delegato provinciale. Allo stesso è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività federali dirette a consentire la costituzione del Consiglio Provinciale, nel rispetto delle relative norme stabilite dal presente Statuto.
2. Il Delegato provinciale deve essere residente nella provincia interessata, dura in carica un quadriennio. La durata del mandato termina anticipatamente nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno richiesto la nomina; inoltre, il mandato termina in caso di decadenza o in caso di scioglimento del Consiglio Federale che lo ha nominato e può essere revocato nei casi di errato o insufficiente svolgimento delle funzioni affidategli.
3. Il Delegato provinciale rende atto della propria attività annuale alle società ed al Consiglio Regionale per le valutazioni di competenza ed i conseguenti provvedimenti.
4. Il Delegato provinciale a fine anno è tenuto ad inviare al proprio Comitato Regionale la relazione relativa allo svolgimento del proprio mandato.
5. Per l'elezione dei Delegati all'Assemblea nazionale, il Delegato osserva le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del presente Statuto.

ARTICOLO 30 - INCOMPATIBILITÀ A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE FEDERALI

1. Sono incompatibili fra di esse le cariche federali nazionali, regionali e provinciali che costituiscano di diritto o di fatto la situazione del controllore controllato.
2. La carica di componente di tutti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o territoriale della FCI.
3. La carica di Presidente Federale e componente del Consiglio Federale è incompatibile con ogni altra carica nel Consiglio Direttivo di società affiliate.
4. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Vicepresidente di società affiliate.
5. L'attività di Direttore di Corsa ed Organizzazione è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale.
6. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia federali centrali e territoriali, nonché lo svolgimento delle funzioni di Giudici di gara, sono incompatibili con qualsiasi carica, federale o sociale, nell'ambito della FCI.
7. Per la carica di componente degli Organi di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione vigono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 38 del presente Statuto.



8. I Giudici di Gara in attività di servizio non possono svolgere funzioni di tecnico. I Componenti della Commissione Nazionale dei Giudici di Gara possono svolgere le funzioni proprie della categoria nelle gare internazionali ed i componenti delle Commissioni Regionali dei Giudici di Gara, limitatamente alle gare nazionali ed internazionali.

9. Le cariche di Presidente Federale, di Vicepresidente e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione opererà d'ufficio la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

11. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI.

ARTICOLO 31 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purchè unico;

c) essere in regola con il tesseramento alla FCI alla data di presentazione della candidatura;

d) il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI;

e) per gli atleti ed i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni;

f) per gli atleti aver preso, altresì, parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

2. Il requisito di cui al precedente punto c) non è richiesto per i componenti dei Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

3. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni anche inferiori ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA qualora la suddetta sanzione sia conseguente ad un patteggiamento. Sono ugualmente ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le altre Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI.



4. Sono parimenti ineleggibili tutti coloro che abbiano un reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della FCI.
5. Tutte le candidature sono presentate a titolo individuale e ne potrà essere presentata una sola per ciascuna Assemblea elettiva.
6. Può essere presentata la candidatura per l'elezione a Delegato dell'Assemblea nazionale per una sola delle tre componenti.
7. I Presidenti ed i componenti degli organi direttivi centrali e territoriali durano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 11 penultimo capoverso.

ARTICOLO 32 - CANDIDATURE AGLI ORGANI FEDERALI

1. Ogni tesserato in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto può accedere alle cariche elettive presentando la propria candidatura nei modi e nei tempi di seguito indicati.
2. Le candidature nazionali e regionali devono essere presentate alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza, pena la loro irricevibilità, rispettivamente entro 40 giorni e entro 15 giorni prima delle relative Assemblee, con pubblicazione, a 30 giorni prima per l'Assemblea Nazionale e cinque giorni prima per l'Assemblea Territoriale, a mezzo sito federale con link diretto dalla homepage. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI.
3. I candidati alle Presidenze Federali e Regionali, dovranno presentare i relativi programmi di attività che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. Le candidature provinciali dovranno essere presentate ai rispettivi Comitati Provinciali e Regionali almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

TITOLO V - ORGANISMI CONSULTIVI

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. Il Consiglio dei Presidenti Regionali è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Federale e le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un Funzionario da lui delegato.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della FCI almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio dei Presidenti Regionali esprime pareri su ogni argomento inerente all'attività federale. In merito alla programmazione annuale delle attività federali, ai Regolamenti tecnici di attuazione dell'attività e al bilancio preventivo, il Consiglio Federale dovrà richiedere il parere preventivo non vincolante del Consiglio dei Presidenti Regionali.

[Handwritten signature]

4. Annualmente il Consiglio dei Presidenti Regionali si riunisce sotto la Presidenza del Presidente Regionale più anziano di età, per la nomina dei tre Rappresentanti dei Presidenti Regionali in Consiglio Federale, con voto consultivo.

ARTICOLO 34 - CONSIGLIO REGIONALE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

1. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali è composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti e dai Coordinatori Provinciali che operano sul territorio regionale.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Regionale almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Segretario del Consiglio Regionale svolge le funzioni di Segretario.
4. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali esprime pareri su ogni argomento riguardante l'attività federale nel territorio di competenza.

TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 35 - PRINCIPI GENERALI

1. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. Costituisce principio fondamentale quello del doppio grado di giurisdizione a livello federale.
3. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Gli Organi di Giustizia hanno la giurisdizione nei confronti di società sportive affiliate e soggetti tesserati, su tutte le materie della sfera normativa e regolamentare della FCI, secondo le loro specifiche competenze.
5. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
6. Le disposizioni del presente Statuto non si applicano ai procedimenti relativi a violazioni delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping della WADA.
7. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.
8. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

ARTICOLO 36 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dall'articolo 1 del Regolamento di Giustizia

M

federale il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo federale.

2. L'azione è esercitata dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 37 - NOMINA E DECADENZA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. I Giudici Sportivi e Federali devono essere terzi ed imparziali.

2. Il Presidente ed i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia nel numero di 3 effettivi e 2 supplenti, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Il Tribunale Federale, la Corte Federale d'Appello e la Corte Sportiva d'Appello giudicano in composizione collegiale di 3 membri. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

4. Possono essere dichiarati eleggibili, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi Consigli dell'Ordine.

5. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i laureati in materie giuridiche con particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari. La nomina avviene tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

6. I Giudici Sportivi Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, acquisite le candidature espresse dai rispettivi Comitati Regionali, tra le persone di particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari. La nomina avviene tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

7. I Giudici della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche e devono soddisfare i requisiti di particolare esperienza e conoscenza in materia di norme tecniche, regolamentari e disciplinari. La nomina avviene tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

8. Il Giudice Sportivo Nazionale ed il Giudice Sportivo Regionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato non è rinnovabile per più di due volte.

9. È facoltà del Consiglio Federale nominare un sostituto Giudice Sportivo Nazionale ove ritenuto opportuno.



10. Nel caso di cessazione dalle funzioni del Presidente dei rispettivi Organi di Giustizia, lo stesso sarà sostituito dal componente effettivo, che in sede elettiva abbia riportato il maggior numero dei voti, e resterà in carica fino alla celebrazione della prima Assemblea utile.

11. Nei casi di cessazione dalla propria funzione di componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere a tale sostituzione, nel caso non fosse garantito il regolare funzionamento dell'Organo, si dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni per la ricostituzione dell'Organo.

ARTICOLO 38 - INCOMPATIBILITA' A RICOPRIRE CARICHE NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

2. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurarne la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

3. La carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FCI, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.

4. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con la Procura Federale al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 35 del presente Statuto.

ARTICOLO 39 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, è istituito presso la Federazione l'Ufficio del gratuito patrocinio.

2. Il Regolamento di Giustizia federale definisce le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio Federale stabilisce, altresì, le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

ARTICOLO 40 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Ciascun Organo di Giustizia è coadiuvato da un Segretario individuato dalla Federazione.

2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento di Giustizia federale, le attività proprie, quelle dell'Organo di Giustizia e delle parti. Egli assiste l'Organo di Giustizia in



tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI e il Regolamento di Giustizia federale gli attribuiscono.

ARTICOLO 41 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Regionali.

2. Il Tribunale Federale si divide in 2 Sezioni: la I Sezione è competente in questioni disciplinari, la II Sezione è competente in questioni amministrative e assembleari, svolge funzione consultiva ed è altresì competente per questioni inerenti al tesseramento.

3. La I Sezione è competente a giudicare:

a) i tesserati e gli affiliati e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia federale;

b) sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati;

c) sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La II Sezione:

a) delibera sull'ammissibilità dei quesiti referendari e può modificare o integrare gli stessi;

b) decide sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza;

c) giudica sui ricorsi relativi allo svolgimento delle Assemblee federali, nazionali e territoriali;

d) giudica sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;

e) giudica sulle controversie tra società, tesserati e Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;

f) giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;

g) giudica sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti.

5. Modi e termini dei procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono disciplinati nel Regolamento di Giustizia federale.

ARTICOLO 42 - COMPETENZE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

1. La Corte Federale d'Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.



2. La Corte Federale d'Appello si divide in 2 Sezioni: la I Sezione è competente in questioni disciplinari, la II Sezione è competente in questioni amministrative e assembleari, svolge funzione consultiva ed è altresì competente per questioni inerenti al tesseramento.

3. La I Sezione è competente a giudicare:

- a) in secondo grado, i tesserati e gli affiliati e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia federale;
- b) in secondo grado, sui procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati;
- c) in secondo grado, sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali e territoriali commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) in prima istanza, sulle controversie riguardanti l'esame del casellario federale delle sanzioni disciplinari.

4. La II Sezione:

- a) delibera, in secondo grado, sull'ammissibilità dei quesiti referendari e può modificare o integrare gli stessi;
- b) decide, in secondo grado, sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature presentate nelle Assemblee elettive di ogni ordine e grado e sulle condizioni di ineleggibilità e decadenza;
- c) giudica sui ricorsi relativi allo svolgimento delle Assemblee federali, nazionali e territoriali;
- d) giudica sui ricorsi avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale contrarie alla Legge, allo Statuto ed ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
- f) interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimità e conformità di queste ultime e proponendone l'eventuale modifica al Consiglio Federale. Il procedimento di interpretazione può essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Segretario Generale e dagli Organi di Giustizia federale. In quest'ultimo caso si sospende il procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere;
- g) in secondo grado, giudica sulle controversie tra società, tesserati e Comitati Regionali in materia di tesseramento e svincolo;
- h) in secondo grado, giudica sulle richieste di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza;
- i) in secondo grado, giudica sulle inadempienze in merito alle norme sul prestito degli atleti.

5. Modi e termini dei procedimenti dinanzi alla Corte Federale d'Appello sono disciplinati nel Regolamento di Giustizia federale.

ARTICOLO 43 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale, essa si compone di cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto



al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

2. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e di riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

4. La Commissione è competente a decidere sulle istanze di ricusazione e sulle autorizzazioni all'astensione dei componenti della Corte Sportiva d'Appello, del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello.

5. Eventuali istanze di ricusazione e autorizzazioni all'astensione dei componenti della Commissione Federale di Garanzia sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

ARTICOLO 44 - COMPETENZE DEI GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E REGIONALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Regionali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

c) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

d) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

3. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito regionale.



4. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 45 - COMPETENZE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione e sulle autorizzazioni all'astensione dei medesimi giudici.
2. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione sul sito federale.

ARTICOLO 46 - PROCURA FEDERALE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. L'ufficio della Procura si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di un numero di Sostituti Procuratori che va da uno a otto.
2. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
3. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia
5. I componenti della Procura federale sono scelti tra soggetti che siano in possesso di laurea in giurisprudenza, svolgono le loro funzioni per quattro anni e il loro mandato non è rinnovabile per più di due volte.
6. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Generale dello Sport e con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.
7. Alla Procura federale sono attribuite tutte le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia federale.
8. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
9. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti legittimati indicati dal Regolamento di Giustizia federale, nelle forme e nei termini indicati da questo, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
10. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi



acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

11. Concluse le indagini, il Procuratore federale che intende procedere all'archiviazione lo comunica alla Procura Generale dello Sport nei tempi e nei modi indicati dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale.

ARTICOLO 47 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso per violazione di norme di diritto e per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

ARTICOLO 48 – PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Il Procuratore federale, in via cautelare, può richiedere al Tribunale Federale di disporre la sospensione per non più di 60 giorni da ogni attività federale dei tesserati e degli affiliati, a carico dei quali sia stato instaurato procedimento disciplinare.

2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare stesso.

3. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

4. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

5. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

ARTICOLO 49 - ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia federale.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Le parti nominano ciascuna il proprio membro. Questi ultimi provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale d'Appello, II Sezione.



3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

ARTICOLO 50 - PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutivi nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti tesserati ed affiliati alla FCI.
2. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicate al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.
3. I Componenti degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia federale, il Giudice può essere ricusato con le modalità previste nel medesimo Regolamento.

ARTICOLO 51 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VII - SEGRETERIA GENERALE

ARTICOLO 52 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
2. Il Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e degli altri Organi collegiali centrali federali e ne cura la redazione dei verbali; coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione.

TITOLO VIII - LE LEGHE DEL CICLISMO




ARTICOLO 53 - COSTITUZIONE, COMPITI E INCOMPATIBILITA'

1. Le Leghe, una per l'attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni riconosciute dalla FCI ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI, dal CONI e dalle norme dello Statuto federale.
2. Le due Leghe sopra citate possono essere istituite se all'atto dell'istituzione, i costituenti, rappresentano almeno il 90% delle società affiliate relative alla attività interessata.
3. La Lega, costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, allo scopo di tutelare gli interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad essa aderenti, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, tecnica e finanziaria, sotto la vigilanza della FCI.
4. L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Ente nonché i diritti e i doveri degli associati e dei tesserati sono disciplinati dallo Statuto, deliberato dall'Assemblea degli associati e approvato dalla FCI nel rispetto delle norme del CONI e della FCI che provvede al riconoscimento.
5. Una Lega è costituita dalle società sportive affiliate alla FCI, dalle società organizzatrici e dagli Enti organizzatori affiliati alla FCI che organizzano gare iscritte nel calendario dilettantistico o professionistico internazionale e nazionale.
6. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione è rimessa ad un'apposita convenzione stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai Regolamenti ed alle direttive federali.
7. Possono essere affidate alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli atleti, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.
8. Lo Statuto di una Lega deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.
9. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti dalla Federazione, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
10. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI.

TITOLO IX - FINANZIAMENTO E GESTIONE

ARTICOLO 54 - BILANCIO E PATRIMONIO FEDERALE

1. Il bilancio di esercizio federale è approvato annualmente dal Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria degli affiliati, per deliberare sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dal precedente articolo 8. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.




2. Tutti i beni oggetto del patrimonio, devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle uscite, è competenza esclusiva del Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e all'uso responsabile delle stesse per assicurare solidità finanziaria e patrimoniale alla Federazione, nel medio e lungo periodo. La gestione amministrativa della FCI è orientata al rispetto rigoroso della normativa vigente, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed esaustività.
4. Tutte le entrate e le uscite di qualsiasi Organo federale, centrale o periferico, concorrono alla formazione del bilancio federale. Ove la FCI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio dovrà essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta nazionale.
5. A partire dall'esercizio 2016, la Federazione dovrà operare la revisione dei propri bilanci e di quelli delle società strumentali eventualmente costituite da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.
6. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare. La gestione spetta al Segretario Generale ed è svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione di Contabilità della Federazione. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate dal predetto Regolamento, approvato dal Consiglio Federale.
7. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e modalità previste dalla Legge, corredato con le relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalla Federazione, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in una apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

ARTICOLO 55 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente nelle Assemblee nazionali Straordinarie nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che le proposte di modifica siano formulate dal Consiglio Federale o da un affiliato avente diritto di voto;
 - b) che le proposte di modifica ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.
2. Per dar luogo a convocazione di Assemblee Straordinarie per modifiche allo Statuto, su richiesta degli affiliati aventi diritto al voto la richiesta medesima deve essere presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti gli aventi diritto.
3. In tal caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta dovrà indire l'Assemblea nazionale Straordinaria entro trenta giorni e la stessa dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
4. Le proposte di modifica formulate dagli aventi diritto al voto dovranno essere presentate alla Segreteria Generale e rese note dalla stessa, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 56 - REFERENDUM





1. Il Consiglio Federale può indire referendum per conoscere il parere degli aventi diritto al voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.
2. Non possono essere sottoposte a referendum modifiche statutarie, né questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Federale o altro Organo federale o di singoli membri degli stessi.
3. La richiesta di referendum può essere proposta da almeno un quinto degli affiliati aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa. In questo caso il Consiglio Federale è obbligato ad indirlo.

ARTICOLO 57 - SCIoglimento DELLA FCI

1. Lo scioglimento della Federazione può essere disposto dall'Assemblea nazionale Straordinaria di primo grado, appositamente convocata, secondo le norme fissate dal presente Statuto.

ARTICOLO 58 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 59 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la legislazione italiana in materia, oltre alle norme e alle direttive del CONI e degli organismi sportivi internazionali.